



COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL. 0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail info@comune.tarantasca.cn.it

e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it

sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 25 del 24.11.2016

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione e divieto di sosta nelle strade: Via delle Vigne (nel tratto compreso tra Via Roata Soprana e Via Cascina Bernardi) e Via Santa Cristina, per lavori di bitumatura.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n. 91/16 del 20/09/2016 avente ad oggetto: "Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo lavori di bitumatura piazzale cimitero capoluogo e tratti strade comunali Via delle Vigne e Via Santa Cristina) – codice CUP G57H16000290004";

Considerata la determinazione di aggiudicazione definitiva lavori bitumatura n. 320 del 07/11/2016 del Responsabile Servizio Tecnico;

Vista la richiesta pervenuta in data 22.11.2016, ns. prot. n. 6285, con la quale la Ditta S.I.S.A.P. sas richiede la sospensione temporanea della circolazione e l'istituzione del divieto di sosta per lavori di bitumatura nelle strade: Via delle Vigne e Via Santa Cristina;

Ritenuto opportuno, per la pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico, adottare il provvedimento richiesto per il seguente periodo:

dalle ore 07.00 del giorno 28.11.2016 fino al termine dei lavori, per consentirne l'esecuzione;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

**dalle ore 07.00 del giorno 28.11.2016
e fino al termine dei lavori**

è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta dei veicoli nelle seguenti strade: Via delle Vigne (nel tratto da Via Roata Soprana a Via Cascina Bernardi);

1) La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre l'idonea segnaletica verticale temporanea;

2)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

3)Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, li 24.11.2016

IL SINDACO
GIORDANO Bruna

